

La Cassazione: l'apertura della procedura concorsuale non osta all'adozione della misura

# Sequestro anche nel fallimento

## Il vincolo sulle somme ha la prevalenza sui diritti di credito

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**R**eati tributari, via libera al sequestro anche in caso di avvio della procedura fallimentare: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale, quinta sezione, n. 13640 del 3 aprile 2024, con cui la Corte tornando a pronunciarsi su una questione che ha richiesto nel tempo anche l'intervento delle Sezioni unite, ha chiarito l'apertura della procedura concorsuale non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari, sancendo, dunque, la prevalenza delle ragioni sottese all'obbligatorietà della confisca, sui diritti di credito sorti in relazione ai beni oggetto della misura ablativa per effetto del fallimento.

**Il caso.** Nel caso in esame il tribunale di Como, in funzione di tribunale del riesame, aveva confermato il decreto con cui il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Como aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di diversi reati in materia tributaria, disposto sulle disponibilità liquide di tre società, tutte dichiarate fallite. I fallimenti delle predette società avevano proposto ricorso per Cassazione volto a contestare il mancato riconoscimento della prevalenza delle ragioni del fallimento rispetto a quelle assunte nell'interesse dell'Erario.

**Il contrasto giurisprudenziale su fallimento e sequestro.** La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto i ricorsi infondati e nel motivare la propria decisione ha ripercorso il contrasto interpretativo sorto sul punto nella giurisprudenza di legittimità. Da un lato, infatti, si era affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis, comma 1, dlgs n. 74/2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto del fallimento, attesa l'obbligatorietà della misura ablativa alla cui salvaguardia il sequestro è finalizzato (cfr., tra le molte, Cass. pen., Sez. III, n. 3575/2021); dall'altro lato, si era sostenuto che la suddetta confisca non può essere ordinata con riguardo a beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento comporta il venir meno del potere di disporre del proprio patri-

monio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestione dello stesso al fine di evitarne il depauperamento (cfr., tra le numerose, Cass. pen., Sez. III, n. 11068/2021).

Persistendo il contrasto, era stata rimessa al giudizio delle Sezioni unite penali la questione di diritto se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, come nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione anche nella sentenza ora in commento, l'avvenuto spossamento del debitore erariale per effetto dell'apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro debba comunque prevalere attesa la obbligatorietà della confisca cui la misura cautelare è diretta.

**Le Sezioni unite sulla prevalenza del sequestro.** Dunque, le Sezioni unite hanno risolto la questione nel senso che l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari (Cass. pen., Sez. U, n. 40797/2023), affermando, dunque, la prevalenza delle ragioni sottese all'obbligatorietà della confisca sui diritti di credito sorti in relazione ai beni oggetto della misura ablativa per effetto del fallimento. E' risultato, in altri termini, sancito il principio secondo cui il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura del-

### Fallimento e sequestro

#### La decisione della Suprema Corte

Come affermato da Cassazione penale n. 13640/2024, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis, comma 1, dlgs n. 74/2000 e riguardante beni attratti alla massa fallimentare il sequestro preventivo:

- prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto del fallimento, attesa l'obbligatorietà della misura ablativa alla cui salvaguardia il sequestro è finalizzato
- può essere eseguito su beni societari compresi nell'attivo fallimentare, posto che 1) la società fallita non è soggetto estraneo al reato e 2) la deprivatione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni, vincolati dalla procedura concorsuale, non esclude che il fallito ne conservi la titolarità sino al momento della vendita

la procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull'interesse dei creditori. E ha trovato, altresì, conferma il principio emerso in altro arresto giurisprudenziale, alla luce del quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di un reato tributario può essere eseguito, ove questo sia stato commesso nell'interesse di una società dichiarata fallita, su beni societari compresi nell'attivo fallimentare, posto che la deprivatione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia dell'equa soddisfazione dei creditori mediante l'esecuzione forzata, non esclude che il fallito ne conservi la titolarità sino al momento della vendita e che non assuma rilevanza, ai fini della confisca diretta, il criterio della disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneità rispetto al reato (cfr., tra le molte, Cass. pen., Sez. III, n. 5255/2022).

**Il limite dell'estraneità al reato.** Calando tali principi al caso in esame, alla Suprema Corte è apparsa, pertanto, conforme la decisione del giudice dell'impugnazione cautelare secondo cui nel caso in esame doveva ritenersi prevalente il vincolo imposto sulle somme, rispetto ai diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto del fallimento. Infatti, hanno precisato gli Ermellini, richiamando quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità pri-

ma dell'intervento delle Sezioni Unite penali, tale prevalenza incontra il solo limite dell'appartenenza dei beni a terzi estranei al reato, dovendosi intendere con siffatta locuzione, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti (cfr., tra le molte, la già citata Cass. pen., Sez. III, n. 3575/2021, nonché n. 34548/2023). Anche su questo punto la decisione del tribunale del riesame è risultata del tutto immune da vizi, posto che il fulcro della decisione del giudice dell'impugnazione cautelare era rappresentato dall'aver considerato, sulla base di un ragionamento dotato di coerenza logica e in quanto tale insindacabile in sede di legittimità, le somme depositate sui conti correnti riconducibili alle società fallite, le quali non potevano considerarsi soggetti terzi estranei ab origine al reato, in conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento ovvero, dell'ammissione al concordato preventivo, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui in tema di confisca, la dichiarazione di fallimento dell'imputato non osta al provvedimento di confisca diretta o per equivalente, ai sensi dell'art. 12-bis dlgs 74/2000, dei beni attratti alla massa fallimentare, non trattandosi di beni "appartenenti a persona estranea al reato" (cfr.

Cass. pen., Sez. IV, n. 864/2021).

**Le motivazioni del sequestro.** La Suprema Corte non ha nemmeno ignorato che la giurisprudenza di legittimità impone al provvedimento di sequestro di esplicitare le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 4920/2022). Anche sotto questo profilo la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta tale da superare indenne il vaglio del giudizio di legittimità. Il giudice dell'impugnazione cautelare, infatti, aveva correttamente richiamato l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte alla luce del quale, in tema di reati tributari, l'insinuazione al passivo del fallimento del contribuente

**Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di un reato tributario può essere eseguito anche su beni societari compresi nell'attivo fallimentare**

da parte dell'Agenzia delle entrate per i crediti erariali riconducibili alle ipotesi delittuose contestate non integra l'ipotesi prevista dall'art. 12-bis, comma 2, dlgs 74/2000, secondo cui "la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario", atteso che "nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta", onde il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato ha ragione di permanere sino all'integrale pagamento dell'imposta evasa (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 26874/2021, Rv). Dunque, l'anticipazione del vincolo reale rispetto all'eventuale pronuncia di una sentenza di condanna, come nel caso in esame, trovava giustificazione nella necessità di assicurare la destinazione delle somme in sequestro al pagamento dei debiti in favore dell'Erario, che avrebbero rischiato di rimanere inevasi, se, venuto meno il vincolo reale, si fosse consentito di destinare le somme in sequestro al pagamento degli altri creditori esistenti. La Corte ha pertanto rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.